



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO PACINOTTI"

di SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

Via D. Alighieri N. 42 - 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587 53871 59804 C.F.81001970508

E-Mail: piic82000r@istruzione.it PEC: piic82000r@pec.istruzione.it WEB: www.icpacinottipontedera.edu.it

Circ. 160

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. PACINOTTI"-PONTERA
Prot. 0002239 del 24/02/2026
V (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

AI GENITORI

ALBO

SITO WEB

OGGETTO: Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni – A. S. 2025/2026

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche e la tutela della sicurezza di tutti. A tal proposito viene emanata la presente direttiva, che riepiloga i doveri del personale in materia di vigilanza sugli alunni.

Art. 1. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Il personale scolastico è soggetto, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, a responsabilità di natura penale (ad esempio in caso di violazione delle norme sulla sicurezza), civile e amministrativa o patrimoniale, che devono essere tenute nella dovuta considerazione. Nei procedimenti civili per risarcimento di un danno ingiusto si applica il principio della "responsabilità solidale" tra l'Amministrazione e il dipendente. Tale principio è sancito dall'articolo 28 della Costituzione, che stabilisce: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici».

DOCENTI

È importante sottolineare che sui docenti ricade un obbligo di diligenza, la cui intensità varia in base all'età e al livello di maturazione degli alunni. Per i bambini più piccoli tale dovere deve essere massimo, continuo e costante per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola. La vigilanza deve quindi essere esercitata con attenzione e responsabilità, tenendo conto dello sviluppo psico-

fisico dei minori. Alcune situazioni richiedono un impegno ancora più rigoroso da parte dei docenti, come le attività motorie o di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche e i momenti di ricreazione. A questi obblighi si aggiungono quelli introdotti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08), che attribuisce ai preposti specifici compiti di vigilanza nei luoghi in cui gli studenti, come laboratori e palestre, sono assimilati a lavoratori. Il “preposto” è definito come la persona che, in virtù delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali connessi al ruolo, sovrintende all’attività, assicura l’applicazione delle direttive ricevute, ne controlla l’esecuzione e dispone di un adeguato potere di iniziativa.

La responsabilità dei docenti in materia di vigilanza trova fondamento negli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. L’art. 2047 stabilisce che, in caso di danno provocato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento ricade su chi è tenuto alla loro sorveglianza, a meno che non dimostri di non aver potuto impedirlo. L’art. 2048, invece, prevede che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte rispondano dei danni causati dai loro allievi o apprendisti durante il tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza. Anche in questo caso, la responsabilità può essere esclusa solo se viene provato di non aver avuto la possibilità di evitare l’evento dannoso.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il CCNL richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all’esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga.

Il personale docente è tenuto a garantire il ricambio dell'aria nei locali scolastici per almeno dieci minuti ogni ora, anche durante la stagione invernale, avendo cura di mantenere chiuse le finestre situate ai piani superiori. I docenti sono altresì tenuti a vigilare affinché gli alunni non si avvicinino, non si sporgano e non si siedano sui davanzali delle finestre, nel rispetto delle norme di sicurezza.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio (postazione di servizio), senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente,

Art. 2 -MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.

Docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti a:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;
- verificare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio della Dirigente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

Collaboratori scolastici

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- la sorveglianza degli spazi dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

ART. 3 .VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.

Docenti

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva , tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, **compreso il comportamento indisciplinato della classe.**

I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare affinché:

- gli alunni tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato(Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- si rispetti il divieto di uso dei telefono cellulari a scuola, come da normativa vigente e Regolamento di Istituto.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe , di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo , prima di allontanarsi dall'aula , di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. E' vietato, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni nei corridoi e si invitano i docenti a ricorrere ad altri provvedimenti disciplinari.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti :

- per assicurare , durante le attività didattiche, la sorveglianza , nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- per garantire la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

ART. 4. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI.

Docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già avanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- vigilare sulla scolare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

ART. 5. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO

Docenti

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli alunni.

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a :

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza , prevenendo , per quanto possibile , azioni o situazioni pericolose(corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti: devono essere, pertanto, scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che bisogna evitare le situazioni che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza degli alunni. Durante gli intervalli gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici per prevenire possibili incidenti.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Collaboratori scolastici

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano , oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose ;

– non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

Art. 5 -VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Docenti

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi con cui faranno lezione;
- a riportare la sezione/ classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi e non creare situazioni di pericolo;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante; in particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente, né il docente può attendere gli alunni in palestra, ma deve recarsi in classe e successivamente spostarsi con gli alunni.

Art. 6 -USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

Art. 7 -USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Docenti

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- accompagnare gli alunni, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere e vigilare sull'uscita degli alunni, assicurandosi che avvenga in modo ordinato secondo la tipologia di uscita scelta dai genitori (scuola secondaria):

A) con la consegna all'autista degli scuolabus;

B) Con la vigilanza fino al cancello di accesso al perimetro scolastico per gli studenti con l'autorizzazione all'uscita autonoma (scuola secondaria) o che vengano prelevati dai genitori/ loro delegati(plessi scuola primaria, scuola secondaria);

C) Il docente (di cui al punto B) è tenuto a svolgere l'attività di vigilanza posizionandosi all'esterno dell'edificio scolastico, in prossimità del portone d'ingresso, senza scendere le scale, mantenendo una collocazione che consenta una visuale completa dell'area interna di pertinenza scolastica.

– sorvegliare il minore in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente.

Collaboratori scolastici

Per assicurare la vigilanza , al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti:

- alla vigilanza nei rispettivi piani di servizio;
- a controllare le porte di uscita e il cancello esterno;

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

Art. 8-VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 9-ULTERIORI ISTRUZIONI.

- Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo. Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza anche esterne (cortile, giardino, campo sportivo, area antistante l'ingresso...). Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.
- Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti, anche alla luce della normativa vigente e del Regolamento di Istituto. Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. L'utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative.
- Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare .
- Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni dispositivi tecnologici.
- Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive

modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

- L'accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:

-L'accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e/ autorizzazione della Dirigente Scolastica

Per evidenti ragioni di sicurezza, i genitori e i visitatori sono esortati a :

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico;
- Prenotare le richieste di colloqui ai docenti tramite registro elettronico;
- Attendere l'uscita dei propri figli fuori dal cancello di accesso al perimetro scolastico e non strattenersi all'interno delle pertinenze della scuola.

Art. 10 -DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare ha **carattere permanente**, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali per l'anno in corso.

Pontedera, 24/02/2026

La Dirigente scolastica
prof.ssa Manuela Franza
(Documento firmato digitalmente)